

I - *Le radici dell'affido*

L'albero dell'affido
Attività formativa
dell'Associazione Murialdo
gennaio-giugno 2006



Cosa è affidamento?

L'affidamento familiare, previsto dalla legge 184/1983 così come modificata dalla 149/2001, è

“un servizio di volontariato sociale svolto da singoli o famiglie, attraverso il quale si accoglie e si offre ospitalità ai minori la cui famiglia d'origine si trova in difficoltà, per periodi più o meno lunghi, al fine di evitare il ricovero in istituto e favorire la deistituzionalizzazione”

E' un aiuto particolare per la cura e l'allevamento del bambino verso il **bambino** e la **sua famiglia di origine...**

Un po' di storia....

Edipo, Mosè, Paride e Dario sono stati affidati anche loro!!!

Poi, c'è un "famoso" Affidato che tutti conosciamo.....con un Papà Affidatario e una Mamma vera.....



- La affido è stato praticato in passato con **forme** e **modalità diverse**
- A seconda **dell'organizzazione sociale e istituzionale** del periodo storico in cui si viveva

Le **leggi** nate **nell'era moderna** hanno seguito un "uso" sociale: il "collocare" in una famiglia diversa da quella di origine un bambino in crescita

....nel tempo queste leggi si sono **evolute e consolidate**

- Fino alla prima metà dell'ottocento si ritiene che sia una cosa buona che l'educazione di un bambino sia effettuata in un collegio o in un convitto
- Successivamente, nelle classi sociali più abbienti cresce l'attenzione nei confronti dei piccoli verso i quali si cerca di evitare l'allontanamento dalla famiglia, anche a scopo educativo

A piccoli passi.....

- La **beneficenza**, che fino a quel momento era stata una prerogativa delle **istituzioni ecclesiali** o di **privati**, comunque mossi da spirito religioso....
- inizia ad essere una preoccupazione anche dello Stato: i piccoli staterelli, che comporranno il futuro Regno d'Italia, **attuano** piccole **opere** di **assistenza**

E' del **1862** la prima legge del Regno che effettua un censimento delle cosiddette "Opere Pie" che si occupano di assistenza agli emarginati, in alcuni casi anche ai piccoli...



Erano diffuse nel nostro paese forme di affidamento denominate «**baliatico**», previsto dal Regio Decreto 27 luglio 1934 n. 1265 (T.U. delle leggi sanitarie) in alternativa all'inserimento in istituti e brefotrofi.

*«L'esercizio del **baliatico** è subordinato all'autorizzazione del Sindaco, che viene rilasciata dopo la visita medica, la quale abbia accertato che la balia non è affetta da sifilide, tubercolosi o altra malattia diffusiva».*

La sola preoccupazione del legislatore è di tipo **sanitario**

- Il <<collocamento>> trova le sue basi nell'uso di affidare bambini, ragazzi e adolescenti a famiglie artigiane o contadine, perché imparassero un mestiere e col proprio lavoro contribuissero al sostentamento del nucleo.
- Questa legge era fondata su una concezione restrittiva dei diritti del minore, come un intervento che lo stesso deve «subire» per il suo bene.



I bambini a baliatico erano sottoposti alla vigilanza dei comitati **dell'OMNI** (Opera nazionale maternità e Infanzia, ente poi sciolto nel 1974). La prima ipotesi di affidamento familiare era prevista appunto dalla legge istitutiva dell'OMNI che affermava

“i fanciulli minori di 12 anni devono essere di regola collocati presso famiglie possibilmente abitanti in campagna, che offrano serie garanzie di onestà, laboriosità, attitudine educative e amorevolezza verso i bambini e dispongano inoltre di una abitazione conveniente e di mezzi economici sufficienti per provvedere al mantenimento dei fanciulli ricevuti in consegna” (art. 176 RD 718/1926)

Per **i fanciulli superiori ai 12 anni** era prevista la collocazione come apprendisti presso un'azienda agricola o laboratorio industriale.

- 1934 – istituzione del Tribunale dei Minorenni; elenco degli Istituti di Assistenza Sociale
- 1942 – Approvazione del Codice Civile - Affiliazione

L'**Affiliazione** - simile all'adozione - conferma l'impostazione "adultocentrica" della cultura e del modo di vedere i bambini.

Nella presentazione di questo istituto giuridico, si parla del diritto di un minore **illegittimo**

«a che sia cancellata la inferiorità familiare e sociale che loro infligge la colpa dei genitori»

ma nel contempo del

«bisogno spirituale, morale e talora economico, specie in campo agricolo, delle famiglie sterili o fornite di poca prole, di avere un focolare allietato dal sorriso del fanciullo e di reclutare nuove forze di aiuto e di completamento della comunità economica familiare».

- **Approvazione della Costituzione della Repubblica Italiana –**
 - art. 2 – lo Stato garantisce i diritti inviolabili dell'individuo (anche del minore)
 - Art. 3 – lo Stato garantisce ad ogni individuo che siano rimossi gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della personalità umana

Nel gennaio 1950 l'O.M.S. (Organizzazione Mondiale della Sanità) raccoglieva l'invito dell'ONU a intraprendere uno studio sui bambini *«orfani o privati della propria famiglia per altre ragioni, che devono venire affidati a famiglie educative, istituti o altre organizzazioni di assistenza collettiva»*, proponendosi di effettuare uno studio sugli aspetti di questo problema dal punto di vista della loro salute mentale.

Alcune considerazioni di allora sono centrali nel guardare oggi al rapporto del bambino con l'adulto riconosciuto indispensabile nella costruzione di modelli che organizzano i sentimenti ed i comportamenti di ogni persona lungo tutto il corso della vita e alle pesanti conseguenze negative dovute alla mancanza di interazione con l'adulto nei primi anni di vita.

Ci si accorse solo allora che c'erano in Italia:

- **109 brefotrofi** che assistevano in internato 8203 neonati e bambini ed altri 70.447 soggetti con l'utilizzo del baliatico mercenario (finalizzato all'allevamento prevalentemente fisico):
 - **1.005 orfanotrofi** (443 pubblici e 562 privati) nei quali erano assistiti 57.833 orfani;
 - **51.552 bambini** e ragazzi orfani erano ricoverati in altri istituti assistenziali;
 - **93.438** minori poveri e con famiglie disgregate erano anch'essi ricoverati in istituto;
 - un codice civile che prevedeva un tipo di adozione **in funzione degli adulti senza discendenti** alla ricerca di un erede patrimoniale e non in funzione dei bisogni educativi dei bambini.

Si apre un nuovo periodo culturale in cui il bambino ("minore" rispetto ai diritti) assume però un interesse maggiore nella società:

- Legge sulle **adozioni speciali** - 431/67
- **Decentramento amministrativo**
- Legge sul **divorzio** - 898/70
- Istituzione dei **Consultori Familiari** - 405/75
- Legge **sull'affidamento e adozione** - 184/83

- La prima esperienza di **affidamento** è istituita nel **1971**, a seguito di un'intensa azione proporzionale svolta dall'**ANFA** (Associazione nazionale Famiglie adottive), proprio dalla provincia di Torino. Il regolamento del Servizio di affidamento familiare precisava: *"alla famiglia affidataria, nel cui ambito si svolgono processi fondamentali di identificazione e quindi di ristrutturazione della personalità disadattata, viene riconosciuto un **obiettivo** e un ruolo tecnico (...) **contribuisce** a tutte le principali decisioni dell'equipe riguardanti l'educazione e la terapia del minore affidato."*
- Sin da allora si è stabilito che il **rimborso spese** per ogni affidato fosse valutato: *"indipendentemente dalle condizioni economiche delle famiglie affidatarie e stabilito invece in relazione alle condizioni psico-fisiche del minore"*.

- ❖ Tra il minore e la "nuova" famiglia → introduce il **soggetto pubblico**
- ❖ Importanza della **relazione tra adulto e bambino**
- ❖ Possibilità di **esercitare la solidarietà tra famiglie**
- ❖ Possibilità di **crescita per la famiglia di origine** → recupero delle problematiche e del rapporto con il bambino
- ❖ Centralità della **famiglia come luogo di crescita del bambino** (e della propria famiglia, principalmente) → superamento dell'istituto come risposta al bisogno di crescita del bambino
- ❖ Definisce meglio i **compiti della famiglia di origine del bambino, del servizio sociale, degli altri servizi preposti al supporto della situazione, delle famiglie affidatarie.....**

- ❖ La nuova legge 149/01 (con il supporto della 328/2000) accentua
 - ❖ il **collegamento e l'integrazione tra servizi sociali diversi** e tra **essi ed il mondo del volontariato** e tra essi e **la famiglia affidataria** ed il bambino
 - ❖ Il diritto di **crescita relazionale fisica e psichica** del minore
 - ❖ La funzione "anche" affettiva degli adulti che si curano del bambino ma soprattutto **quella di sentirsi collocati in una rete più ampia**
 - ❖ Il senso di promozione del **coinvolgimento attivo** nella storia del bambino di tutti i **protagonisti**: dal bambino alla **famiglia affidataria** a quella di origine all'operatore del servizio sociale e
 - ❖ La creazione di alcuni **limiti** (ad es. tempo, superamento dell'indigenza della f.o.)